



ISTITUTO COMPRESIVO "G. MARCONI"

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO
dei Comuni di Campiglia M.ma e Suvereto via Della Fiera 6/n 57021 - VENTURINA
Tel. 0565/851467 Fax 0565/857764 e-mail liic81000c@istruzione.it ; liic81000c@pec.istruzione.it ;
www.istituto-marconi.edu.it



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI



2014-2020



MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Laboratorio del Sapere Scientifico "LaTEstaBEFFatta" Rete Scuole LSS

Venturina Terme, 2.04.2022

Circolare n. 356

Ai genitori e agli alunni
Al Personale scolastico

Oggetto: Decreto Legge n.24 del 24 marzo 2022 e nuove disposizioni scolastiche.

Con la presente si forniscono le dovute indicazioni relative alle modifiche apportate dal D.L. in oggetto, che ad ogni buon conto si allega, riportandone di seguito i punti di maggiore interesse per la comunità scolastica.

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021- 2022, nelle scuole continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

- ✓ obbligo di utilizzo delle mascherine di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- ✓ raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- ✓ divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5;
- ✓ invariata la necessità di assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e di sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. Dovrà essere garantito un adeguato ricambio d'aria negli spazi scolastici tenendo conto delle dimensioni degli stessi, del numero di fruitori presenti e dell'azione dei sanificatori d'aria a disposizione nei plessi;
- ✓ dovrà pure proseguire la pratica dell'igiene delle mani e la messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti già presenti nei plessi.

Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE.

Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al c.1 del DL e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo di indossare mascherine di tipo chirurgico.

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) gli alunni con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
- c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Il personale incaricato dell'assistenza di alunni con disabilità certificata incompatibile con l'utilizzo della mascherina, non essendo sempre in grado di garantire il distanziamento fisico



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

dei Comuni di Campiglia M.ma e Suvereto via Della Fiera 6/n 57021 - VENTURINA

Tel. 0565/851467 Fax 0565/857764 e-mail liic81000c@istruzione.it ; liic81000c@pec.istruzione.it ;

www.istituto-marconi.edu.it



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Laboratorio del Sapere Scientifico "LaTEstaBEnFatta" Rete Scuole LSS

dallo studente, continuerà ad utilizzare ulteriori dispositivi (mascherina FFP2 + visiera/occhiali protettivi).

Fino al 30 aprile 2022, fermo restando quanto espressamente previsto per il sistema scolastico, è sancito l'obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2:

- sui mezzi di trasporto scolastico ed i trasporti in genere;
- per spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

ACCESSO ALLE STRUTTURE SCOLASTICHE.

L'art. 9-ter.1 D.L. 52/2021 (obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde base) è stato prorogato fino al 30 aprile 2022 (art. 6, c. 3, D.L. 24/2022): "Fino al 30 aprile 2022 [...] chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, ad eccezione dei bambini, degli alunni e degli studenti, nonché di coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione".

ATTIVITA' MOTORIE E USO DELLE PALESTRE.

Le attività motorie e sportive potranno svolgersi ordinariamente e senza l'uso della mascherina, sia al chiuso che all'aperto. Tuttavia, in considerazione dell'approssimarsi della bella stagione e al fine di promuovere il benessere psicofisico degli alunni, si consiglia di continuare a privilegiare lo svolgimento all'aperto delle attività motorie.

Nel caso di svolgimento delle pratiche motorie al chiuso, si raccomanda di garantire la corretta e costante areazione delle palestre e dei locali di pertinenza.

OBBLIGO VACCINALE DEL PERSONALE SCOLASTICO.

Dal 15 dicembre 2021 e fino al 15 giugno 2022 al personale scolastico si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 3-ter da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del D.L. n.52/2021, convertito dalla L. n.87/2021¹.

L'obbligo continua a non sussistere in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal MMG o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2²; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

¹ L'art. 4-ter.1 del D.L. 44/2021, introdotto dall'art. 8 del decreto-legge 24/2022, infatti, recita che per il personale scolastico "l'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della Salute".

² Circolare Ministero della Salute n.35309 del 4.08.2021: "La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse. Le certificazioni dovranno contenere: – i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita), la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

dei Comuni di Campiglia M.ma e Suvereto via Della Fiera 6/n 57021 - VENTURINA

Tel. 0565/851467 Fax 0565/857764 e-mail liic81000c@istruzione.it ; liic81000c@pec.istruzione.it ;

www.istituto-marconi.edu.it



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Laboratorio del Sapere Scientifico "LaTEstaBEnFatta" Rete Scuole LSS

DDI

Gli alunni della scuola primaria e della SSI in isolamento per il COVID possono usufruire della DDI su richiesta della famiglia accompagnata da specifica certificazione medica.

Agli alunni affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI CASI POSITIVI.

Dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, si applicano le seguenti disposizioni:

nelle **Scuole dell'Infanzia**, con quattro o più casi di positività tra le bambine e i bambini presenti nella sezione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 per 10gg dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19 per docenti, educatrici ed alunni che abbiano superato i sei anni di età.

Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Nelle **Scuole Primarie e nelle Scuole Secondarie di I grado**, con quattro o più casi di positività, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti ed alunni che abbiano superato i sei anni di età per 10gg dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA (D.L.n.24 del 24/03/2022 e Circolare Ministero della Salute n.19680 del 30.03.2022).

La presenza di casi di positività non interrompe lo svolgimento della didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive. Al personale scolastico si applica sempre il regime di auto sorveglianza.

servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105, la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al _____" (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021); Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio - Regione); – Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale); Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore. I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

dei Comuni di Campiglia M.ma e Suvereto via Della Fiera 6/n 57021 - VENTURINA

Tel. 0565/851467 Fax 0565/857764 e-mail liic81000c@istruzione.it ; liic81000c@pec.istruzione.it ;

www.istituto-marconi.edu.it



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Laboratorio del Sapere Scientifico "LaTEstaBEnFatta" Rete Scuole LSS

Casi COVID-19: le persone positive al test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell'ISOLAMENTO. Valgono le stesse indicazioni contenute nella Circolare n. 60136 del 30/12/2021 "Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)."

La cessazione del regime di isolamento consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.

Contatti stretti: a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'AUTOSORVEGLIANZA, consistente nell'obbligo di indossare mascherine FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

MENSA

Fino alla conclusione dell'anno scolastico le misure di sicurezza da adottarsi nelle scuole e nelle mense scolastiche impongono l'uso della mascherina da parte degli operatori. La somministrazione potrà avvenire nelle forme usuali, assicurando il rispetto delle prescrizioni di distanziamento durante la consumazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione, nonché le pratiche di igienizzazione personale.

Come forma di estrema precauzione, durante la mensa, le classi in autosorveglianza continueranno ad essere per quanto possibile distanziate dalle altre.

SANIFICAZIONE STRAORDINARIA.

Nell'eventualità di caso confermato di positività a scuola, si confermano le indicazioni di seguito riportate:

- ✓ la sanificazione straordinaria deve essere effettuata se non sono trascorsi 7 giorni dal giorno in cui la persona positiva è stata presente nell'edificio scolastico;
- ✓ non è necessario sia effettuata da una ditta esterna, ma può essere regolarmente realizzata dal personale collaboratore scolastico;
- ✓ non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria;
- ✓ la DSGA avrà cura di verificare l'avvenuta sanificazione dei locali da parte dei CS.



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

dei Comuni di Campiglia M.ma e Suvereto via Della Fiera 6/n 57021 - VENTURINA

Tel. 0565/851467 Fax 0565/857764 e-mail liic81000c@istruzione.it ; liic81000c@pec.istruzione.it ;

www.istituto-marconi.edu.it



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Laboratorio del Sapere Scientifico "LaTEstaBEnFatta" Rete Scuole LSS

Cosa cambia in sintesi dal 1° aprile 2022:

- utilizzo della mascherina chirurgica per lo svolgimento delle attività didattiche (ed FFP2 in caso di auto sorveglianza) anche da parte degli alunni della Scuola dell'Infanzia che abbiano compiuto 6 anni di età;
- cessazione del regime della "quarantena", sostituito dalle sole procedure di "isolamento" ed "autosorveglianza" illustrate sopra;
- comunicazione del Dirigente delle disposizioni adottate nelle singole classi/sezioni al raggiungimento del 4° caso di positività al COVID accertato entro 5gg dall'accertamento del caso precedente;
- attivazione della DDI soltanto in situazioni di isolamento da COVID, previa richiesta dei genitori corredata da certificazione medica.

A seguito di opportuno confronto con i Responsabili di Plesso, si conferma il permanere degli ingressi scaglionati indicati nei Piani di Rientro di inizio anno, poiché gli accessi differenziati garantiscono il necessario distanziamento ed un maggior controllo degli alunni nelle fasi di ingresso ed uscita.

Allegati:

D.L. n.24 del 24.03.2022

Piano per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 adottato con Decreto n.82 del 31.03.2022

Nota MI Prot. 410 del 29.03.2022

Nota MI Prot. 620 del 28.03.2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Elena Frongillo

(Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c2, D.Lgs.n.39/1993)